

FASCICOLO INFORMATIVO

Pensione subito

**Assicurazione di rendita vitalizia immediata a premio unico
rivalutabile durante l'erogazione per mezzo di partecipazione agli utili (*)
e con garanzia del capitale residuo in caso di morte dell'Assicurato
durante il godimento della rendita (Tariffa AR/2011)**

(*) in alternativa la partecipazione agli utili può essere attuata anche mediante una Rendita Bonus aggiuntiva alla rendita vitalizia iniziale.

Il presente Fascicolo Informativo contenente:

- Scheda sintetica
- Nota informativa
- Condizioni di assicurazione
- Glossario
- Modulo di proposta

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota Informativa.

Questa assicurazione consiste in una “rendita avente funzione previdenziale” ai sensi del T.U.I.R.

FASCICOLO INFORMATIVO AR/2011 - ED. 05/2011

SCHEDA SINTETICA

NOTA INFORMATIVA

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

GLOSSARIO

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

MODULO DI PROPOSTA

SCHEDA SINTETICA

Contratto di assicurazione di rendita vitalizia immediata a premio unico rivalutabile durante l'erogazione per mezzo di partecipazione agli utili e con garanzia del capitale residuo in caso di morte dell'Assicurato durante il godimento della rendita (Tariffa AR/2011)

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica è volta a fornire al contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.

1) - INFORMAZIONI GENERALI

1.a) Impresa di assicurazione

La Società **WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG**, appartenente al gruppo **Vienna Insurance Group** ed iscritta al Registro delle società presso il Tribunale del commercio di Vienna con il n. FN 333376i, ha:

- Sede legale e direzione in Schottenring 30 • A-1010 Vienna (Austria);
- Sede secondaria per l'Italia (Rappresentanza generale) in Via Vittor Pisani 27 • I-20124 Milano (Italia)
- Direzione per l'Italia in Via Cristoforo Colombo 112 • I-00147 Roma (Italia) • Telefono +39-06-5107011 • Fax +39-06-51070129 • sito internet: www.wieneritalia.com • e-mail: wiener@wieneritalia.com

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG opera in Italia in regime di stabilimento ed è iscritta all'Elenco I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'ISVAP, con il numero **I-00089**.

1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Patrimonio netto: 527,7 milioni di euro di cui 10,0 relativi al capitale sociale e 517,7 al totale delle riserve patrimoniali.

Indice di solvibilità relativo alla gestione vita: 215,65%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente in Austria.

I dati sopra riportati sono relativi all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2010).

Si fa presente che nel gruppo **Vienna Insurance Group** è stata realizzata nel mese di agosto 2010 una ristrutturazione societaria (scissione) attraverso la separazione delle attività direttive del Gruppo dall'esercizio operativo. L'intero esercizio assicurativo è stato trasferito a "**WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group**" a titolo di successione nei rapporti giuridici – vale a dire salvaguardando tutti gli obblighi e diritti.

1.c) Denominazione del contratto

Pensione subito (Tariffa AR/2011).

1.d) Tipologia del contratto

Assicurazione di *rendita vitalizia* immediata a premio unico, rivalutabile durante l'erogazione per mezzo di partecipazione agli utili della Società e con garanzia del premio residuo in caso di morte dell'Assicurato durante il godimento della rendita.

Le prestazioni assicurate del presente contratto sono contrattualmente garantite dall'impresa e si rivalutano annualmente (a partire dal 31 dicembre del secondo anno assicurativo) mediante attribuzione di una quota di

utile derivante dalle eccedenze realizzate durante la vita del contratto.

L'ammontare della quota di utile è deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società.

1.e) Durata

Il contratto ha durata indeterminata e comunque coincidente con la durata della vita dell'Assicurato.

L'età all'ingresso dell'Assicurato non può essere inferiore a 18 anni né superiore ad 80 anni.

Il contratto non può essere risolto anticipatamente mediante riscatto.

1.f) Pagamento dei premi

L'assicurazione è prestata dietro pagamento di un premio unico determinato in funzione dell'età e del sesso dell'Assicurato.

Il contratto prevede un importo minimo di premio unico di €3.000,00.

2) – CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Il presente contratto è un'assicurazione che permette di integrare la prestazione pensionistica pubblica con la costituzione di una rendita vitalizia immediata rivalutabile (rendita avente funzione previdenziale).

Si precisa che una parte del premio versato viene utilizzato dalla Società per far fronte ai costi del contratto e non concorre alla formazione della prestazione assicurata.

Si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni, contenuto nella sezione E della Nota informativa, per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili.

L'Impresa è tenuta a consegnare al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3) – PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni in forma principale:

a) Prestazioni in caso di vita

Definizione	Descrizione della prestazione dell'assicurazione principale
Rendita vitalizia immediata:	è previsto il pagamento immediato ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente di una rendita vitalizia fino a che l'Assicurato è in vita, rivalutabile per mezzo della partecipazione agli utili della Società.

b) Prestazioni in caso di decesso

Definizione	Descrizione della prestazione dell'assicurazione principale
Rimborso del premio residuo:	in caso di decesso dell'Assicurato durante il godimento della rendita, è previsto il pagamento ai Beneficiari del premio residuo, cioè la differenza fra il premio unico versato e la somma delle rate di rendita già erogate al netto delle quote di rivalutazione derivanti dalla partecipazione agli utili.

Scelte possibili alla sottoscrizione del contratto

Alla data di sottoscrizione del contratto il Contraente può scegliere, come forma alternativa di partecipazione agli utili della Società, una Rendita Bonus aggiuntiva alla rendita vitalizia iniziale dell'assicurazione principale. La partecipazione agli utili mediante la Rendita Bonus è descritta al paragrafo 5 della Nota informativa.

La rendita vitalizia non può essere riscattata durante l'erogazione.

Garanzie offerte

Il contratto è basato su un tasso annuo di rendimento minimo garantito del 2,00% (tasso di interesse tecnico) che viene riconosciuto a priori agli Assicurati nel calcolo del premio unico.

Inoltre il contratto usufruisce di rivalutazioni mediante la partecipazione agli utili della Società. La quota di utile:

- aumenta la prestazione assicurativa prevista dal contratto;

- viene accreditata annualmente il 31 dicembre (il primo accredito avviene per le assicurazioni a premio unico il 31 dicembre del secondo *anno assicurativo*) previa detrazione del *tasso d'interesse tecnico*.

Pertanto il tasso annuo di rendimento riconosciuto agli assicurati si compone del *tasso d'interesse tecnico* previsto dalla tariffa e dalla quota di utile accreditata annualmente.

L'ammontare della quota di utile è deliberato dagli Organi della *Società*. Il diritto alla quota di utile, previa detrazione del tasso di interesse tecnico riconosciuto a priori nel calcolo del premio, scaturisce da tali delibere e rimane definitivamente acquisito.

In alternativa alla partecipazione annuale agli utili che comporta la rivalutazione annuale della rendita vitalizia garantita con l'assicurazione principale, il Contraente può chiedere la Rendita Bonus, che si aggiunge alla rendita garantita, descritta al paragrafo 5 della Nota informativa.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 1 (Prestazione assicurata), 2 (Erogazione della rendita) e 12 (Partecipazione agli utili) delle Condizioni generali di assicurazione.

4) – COSTI

L'Impresa al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione C. I costi gravanti sui premi riducono l'ammontare delle prestazioni.

A titolo esemplificativo si riportano nelle tabelle seguenti i premi unici necessari per assicurare la prestazione in rendita vitalizia iniziale rivalutabile annualmente relativi a combinazioni d'età, sesso e livello di rendita annua pagabile in rate mensili.

Si ricorda che in caso di decesso dell'*Assicurato* durante il godimento della rendita, è previsto il pagamento ai *Beneficiari* del premio residuo, cioè la differenza fra il premio unico versato e la somma delle rate di rendita già erogate al netto delle quote di rivalutazione derivanti dalla partecipazione agli utili.

Assicurazione di rendita vitalizia immediata a premio unico rivalutabile durante l'erogazione per mezzo di partecipazione agli utili e con garanzia del capitale residuo in caso di morte dell'Assicurato durante il godimento della rendita

Importi di premio unico da convertire in rendita

Sesso: Maschio

	Rendita vitalizia annua (in Euro)		
Età *	12.000 **	24.000**	36.000**
55	327.068	654.136	981.204
60	293.618	587.236	880.854
65	257.827	515.654	773.481

Sesso: Femmina

	Rendita vitalizia annua (in Euro)		
Età *	12.000**	24.000**	36.000**
55	341.559	683.118	1.024.677
60	307.726	615.452	923.178
65	277.504	555.088	832.512

* età dell'assicurato alla data di decorrenza del contratto

** importo iniziale della rendita annua vitalizia, pagabile in rate mensili, rivalutabile annualmente

5) – ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO

In questa sezione è rappresentato il tasso annuo di rendimento riconosciuto agli assicurati negli ultimi 5 anni per mezzo della partecipazione agli utili della *Società*. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio

dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati(*)	Rendimento medio dei titoli di Stato	Inflazione
2006	4,00%	3,86%	2,00%
2007	4,00%	4,41%	1,71%
2008	4,50%	4,46%	3,23%
2009	3,25%	3,54%	0,75%
2010	3,25%	3,35%	1,55%

(*) Il rendimento annuo riconosciuto agli assicurati è costituito dalla quota di utile accreditata annualmente e dal tasso tecnico previsto dalla tariffa già riconosciuto nel calcolo del premio.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.


6) – DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota informativa.

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

Il Rappresentante Generale

Paolo Masci



NOTA INFORMATIVA

Contratto di assicurazione di rendita vitalizia immediata a premio unico rivalutabile durante l'erogazione per mezzo di partecipazione agli utili e con garanzia del capitale residuo in caso di morte dell'Assicurato durante il godimento della rendita (Tariffa AR/06)
(Tariffa AR/2011 • mod. 324A - ed. 05/2011)

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

A) - INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1 – Informazioni generali

La Società **WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG**, appartenente al gruppo **Vienna Insurance Group** ed iscritta al Registro delle società presso il Tribunale del commercio di Vienna con il n. FN 333376i, ha:

- Sede legale e direzione in Schottenring 30 • A-1010 Vienna (Austria);
- Sede secondaria per l'Italia (Rappresentanza generale) in Via Vittor Pisani 27 • I-20124 Milano (Italia)
- Direzione per l'Italia in Via Cristoforo Colombo 112 • I-00147 Roma (Italia) • Telefono +39-06-5107011 • Fax +39-06-51070129 • sito internet: www.wieneritalia.com • e-mail: wiener@wieneritalia.com

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG opera in Italia in regime di stabilimento ed è iscritta all'**Elenco I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'ISVAP, con il numero I-00089.**

La Società investe il premio in attivi consentiti dalla Normativa Austriaca in materia di assicurazione sulla vita. La Società infatti è sottoposta al controllo dell'Organo di vigilanza sulle assicurazioni in Austria: **Finanzmarktaufsicht (FMA) Otto-Wagner-Platz 5 A-1090 Wien**. Pertanto, i premi possono essere investiti anche in attivi non consentiti dalla normativa Italiana in materia di assicurazioni sulla vita.

2 - Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Patrimonio netto: 527,7 milioni di euro di cui 10,0 relativi al capitale sociale e 517,7 al totale delle riserve patrimoniali.

Indice di solvibilità relativo alla gestione vita: 215,65%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente in Austria.

I dati sopra riportati sono relativi all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2010).

Si fa presente che nel gruppo **Vienna Insurance Group** è stata realizzata nel mese di agosto 2010 una ristrutturazione societaria (scissione) attraverso la separazione delle attività direttive del Gruppo dall'esercizio operativo. L'intero esercizio assicurativo è stato trasferito a "**WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group**" a titolo di successione nei rapporti giuridici – vale a dire salvaguardando tutti gli obblighi e diritti.

B) - INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3 – Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Durata

Il contratto ha durata indeterminata e comunque coincidente con la durata della vita dell'Assicurato.

L'età all'ingresso dell'Assicurato non può essere inferiore a 18 anni, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla Compagnia, né superiore ad 80 anni.

Il contratto non può essere risolto anticipatamente mediante riscatto.

Prestazioni principali

L'assicurazione principale consiste in una *rendita vitalizia* immediata a premio unico, rivalutabile annualmente durante l'erogazione per mezzo di partecipazione agli utili, e con garanzia del premio residuo in caso di morte dell'*Assicurato* durante il godimento della rendita.

Questa assicurazione rientra nella tipologia delle "Rendite vitalizie aventi funzione previdenziale" ai sensi del T.U.I.R., in quanto non consente il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione.

La prestazione principale consiste:

- fino a che è in vita l'*Assicurato*, nell'erogazione immediata della rendita vitalizia iniziale indicata nella *polizza* rivalutata annualmente per mezzo di partecipazione agli utili della *Società*;
- in caso di decesso dell'*Assicurato* durante il godimento della rendita, nel rimborso della *Società* agli aventi diritto del premio residuo risultante dalla differenza fra il premio unico versato e la somma delle rate di rendita già erogate al netto delle quote di rivalutazione per partecipazione agli utili.

Scelte possibili alla sottoscrizione del contratto

Alla data di sottoscrizione del contratto il Contraente può scegliere, come alternativa di partecipazione agli utili della Società, una Rendita Bonus aggiuntiva alla rendita vitalizia iniziale dell'assicurazione principale secondo quanto indicato al successivo paragrafo 5.

Si rinvia all'art.1 delle Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle singole prestazioni relative all'assicurazione principale.

Garanzia

Il contratto è basato su un tasso annuo di rendimento minimo garantito del 2,00% (*tasso di interesse tecnico*) che viene riconosciuto a priori agli Assicurati nel calcolo del *premio*.

Si precisa che una parte del premio unico versato viene utilizzata dalla Società per far fronte ai costi del contratto e non concorre alla formazione della prestazione assicurata.

La *rendita vitalizia* immediata si rivaluta annualmente per effetto della partecipazione agli utili della Società secondo quanto indicato al successivo paragrafo 5.

Pagamento della rendita

La rendita vitalizia viene pagata in rate mensili posticipate. Nella fase di erogazione la rendita si rivaluta annualmente per mezzo di partecipazione agli utili della *Società*.

Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Si richiama l'attenzione del *Contraente* e dell'*Assicurato* sulla necessità di compilare correttamente il modulo di proposta con dichiarazioni veritiere, esatte e complete.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

4 – Premi

Premio

L'entità del *premio* unico, che viene scelta dal *Contraente* in relazione alle proprie esigenze in termini di prestazioni assicurate, dipende da una serie di elementi: l'ammontare della rendita vitalizia assicurata, il sesso e l'età dell'*Assicurato*.

Il contratto prevede un importo minimo di premio unico di €3.000,00.

Pagamento del premio alla conclusione del contratto

Il *premio* unico dovuto alla conclusione del contratto deve essere pagato per mezzo di bonifico bancario su un conto della *Società* ovvero per mezzo di assegno bancario o circolare, tratto o emesso all'ordine di

WIENER STÄDTISCHE AG

barrato e reso non trasferibile, consegnato, per l'inoltro alla *Società*, all'Agenzia presso la quale è stato stipulato il contratto ovvero inviato direttamente alla *Società*. **La Società non risponde in nessun caso di assegni emessi a favore di un beneficiario diverso da "WIENER STÄDTISCHE AG" né di pagamenti effettuati con mezzi diversi, senza preventivo benestare, dall'assegno bancario o circolare o dal bonifico.**

Il pagamento si intende effettuato alla data di ricevimento da parte della *Società* della comunicazione di accredito o del titolo, salvo il buon fine degli stessi.

5 – Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Le assicurazioni per il caso di vita e le assicurazioni di *rendita* consistono generalmente in contratti assicurativi di lunga durata. Per assicurare il riconoscimento della prestazione per l'intera *durata contrattuale*, i premi vengono calcolati sulla base di stime prudenziali. Tali stime riguardano soprattutto i redditi da capitale (interessi) e la mortalità. Il calcolo prudente dei premi produce regolarmente eccedenze.

Il *Contraente* usufruisce delle eccedenze realizzate, mediante la partecipazione agli utili della *Società*.

Riconoscimento dell'utile

L'ammontare della quota di utile è deliberato dagli Organi della *Società*; il diritto alla quota di utile scaturisce da tali delibere. La misura della quota di utile è pubblicata nella Relazione al bilancio d'esercizio della *Società*.

La partecipazione agli utili effettivamente riconosciuta dipende unicamente dalle eccedenze realizzate durante la vita del contratto,

Rivalutazione della rendita nella fase di erogazione

La partecipazione agli utili accresce la *rendita* in corso di erogazione. La rivalutazione della rendita avviene per la prima volta nel secondo anno di erogazione della *rendita* periodica. Le quote di utile vengono accreditate annualmente il 31 dicembre.

Alla quota di utile deliberata annualmente deve essere opportunamente detratto il tasso annuo di interesse garantito (*tasso di interesse tecnico*) già ricompreso nel calcolo del premio unico. Il tasso annuo di interesse garantito, secondo le disposizioni della legge austriaca sull'esercizio delle assicurazioni (VAG) valide al momento della conclusione del presente contratto, è del 2,00%.

Rendita Bonus.

La *Rendita Bonus*, richiesta al momento della sottoscrizione del modulo di proposta, rappresenta una forma alternativa di impiego degli utili durante il periodo di erogazione della *rendita* prevista da determinate tariffe. La *Rendita Bonus*, che si aggiunge alla *rendita* vitalizia iniziale dell'assicurazione principale, viene finanziata con l'anticipazione di parte degli utili previsti per il futuro. Conseguentemente gli aumenti periodici prodotti dalla partecipazione agli utili si riducono della misura necessaria per il finanziamento della *Rendita Bonus*.

Alla *Rendita Bonus*, che nel tempo può aumentare o diminuire in relazione alle quote annuali di utile, si applicano le Condizioni generali dell'assicurazione principale.

Si rinvia all'Art. 12 delle Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio sulla Partecipazione agli utili.

Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata

Al fine di illustrare più compiutamente gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, si rinvia alla sezione E della Nota Informativa contenente il Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate.

La *Società* si impegna, inoltre, a consegnare al *Contraente*, al più tardi al momento della conclusione del contratto, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata

C) – INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

6 – Costi

6.1 – Costi gravanti direttamente sul Contraente

6.1.1 – Costi gravanti sul premio unico

Spese di emissione	Diritti di quietanza	Caricamento in percentuale del premio unico puro
€0,00	€0,00	5%

In caso di recesso esercitato dal Contraente entro il termine di 30 giorni dalla conclusione del contratto, la Società si riserva il diritto di recuperare le spese effettive sostenute per l'emissione della polizza, quantificate in Euro 30,00.

6.1.2 – Costi per l'erogazione della rendita

Nella fase di erogazione della rendita è previsto un costo per il relativo pagamento pari all'1% di ciascuna rata di rendita, già ricompresa nel premio unico. È previsto solamente il pagamento mensile della rendita vitalizia.

Si riporta di seguito in forma tabellare la quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento a ciascuna tipologia di costo.

Tipologia di costo	Flusso commissionale	Quota parte percepita dagli intermediari
Caricamento sul premio unico (acquisizione e gestione)	5% (sul premio)	60%
Costo pagamento ciascuna rata di rendita	1% (su ogni rata di rendita)	0%

7 – Misure e modalità di eventuali sconti

Il contratto non prevede l'applicazione di sconti.

8 - Regime fiscale

Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun *Contraente*, o del beneficiario qualora diverso, e può essere soggetto a modifiche in futuro.

È riportato di seguito il trattamento fiscale applicato al contratto.

Detrazione fiscale dei premi

Il premio corrisposto, nei limiti della quota del premio afferente il caso morte e per un importo massimo di €1.291,14, dà diritto ad una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente nella misura del 19%.

Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l'Assicurato, se diverso dal Contraente, risulti fiscalmente a carico del Contraente.

Tassazione delle prestazioni

Le somme erogate in dipendenza della presente assicurazione di rendita vitalizia avente funzione previdenziale, per le quali non è consentito il riscatto in data successiva all'inizio dell'erogazione della rendita:

- se corrisposte in caso di vita dell'Assicurato, in forma di rendita, non sono soggette ad IRPEF, ma soltanto all'imposta sostitutiva delle imposte dei redditi nella misura del 12,5% calcolata sulla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari;
- se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato, sono esenti da IRPEF e da imposta sulle successioni.

Diritto del Beneficiario

Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile il *Beneficiario* acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

D) – ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

9 – Modalità di perfezionamento del contratto

Si rinvia all'art. 3 delle Condizioni generali di assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.

10 – Risoluzione del contratto

Il contratto si risolve al momento del decesso dell'Assicurato.

11 – Riscatto

Il contratto non prevede il riscatto della prestazione assicurata.

12 - Revoca della proposta

La *revoca* della *proposta* deve essere comunicata dal *Contraente*, nella fase che precede la conclusione del contratto, mediante lettera raccomandata indirizzata alla:

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG

- Direzione per l'Italia - Servizio Clienti • Via Cristoforo Colombo 112 • I-00147 Roma

Entro trenta giorni dal ricevimento da parte della Società della comunicazione di *revoca*, la *Società* rimborsa le somme eventualmente già anticipate senza alcuna penalità.

La *revoca* ha effetto dalla data della spedizione quale risultante dal timbro postale di invio.

13 – Diritto di recesso

Il *recesso* dal contratto deve essere comunicato dal *Contraente* entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, mediante lettera raccomandata indirizzata a:

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG

- Direzione per l'Italia - Servizio Clienti • Via Cristoforo Colombo 112 • I-00147 Roma

Entro trenta giorni dal ricevimento da parte della Società della comunicazione di *recesso*, il *Contraente* ottiene il rimborso del *premio* eventualmente già versato.

La *Società* si riserva peraltro il diritto di recuperare:

- a) l'imposta eventualmente gravante sulle assicurazioni complementari;
- b) la frazione di *premio* relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto;
- c) le spese effettive sostenute per l'emissione del contratto, quantificate in €30,00;
- d) le spese eventualmente sostenute per gli accertamenti sanitari dello stato di salute dell'Assicurando.

Il *recesso* ha effetto dalla data della spedizione quale risultante dal timbro postale di invio.

14 - Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

Pagamenti della Società

Il pagamento delle prestazioni assicurate viene effettuato secondo quanto previsto dalle *Condizioni generali di assicurazione* all'Art.8.

Prescrizione

Il Codice Civile, all'articolo 2952, stabilisce che i diritti derivanti da qualsiasi contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal verificarsi dell'evento su cui i diritti stessi si fondano.

Omessa richiesta di liquidazione (rapporti dormienti)

In conformità a quanto previsto dalla legge n.266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, tutti gli importi dovuti ai Beneficiari dei contratti di assicurazione che non siano reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto dovranno essere devoluti al fondo costituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per indennizzare i risparmiatori che siano rimasti vittime di frodi finanziarie.

15 - Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

16 – Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto, e ogni documento ad esso allegato, è redatto in italiano in caso di mancata scelta tra le Parti. In caso contrario, la lingua di redazione proposta dall'impresa è la lingua tedesca.

17 - Reclami

Eventuali reclami da parte del *Contraente*, dell'*Assicurato* o dei Beneficiari riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG

Direzione per l'Italia – Servizio Clienti

Via Cristoforo Colombo 112 – I 00147 Roma

Telefax N. +39 06 51070129 – e-mail: wienner@wieneritalia.com

Per i reclami già presentati direttamente alla Società, che non hanno ricevuto risposta entro il termine di 45 giorni dal ricevimento da parte della Società stessa o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente ci si può rivolgere direttamente all'ISVAP.

Nei reclami indirizzati all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.000, deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index.en.htm).

Fermo quanto sopra, il *Contraente*, l'*Assicurato* o i *Beneficiari* possono rivolgersi anche all'Organo di vigilanza sulle assicurazioni in Austria: Finanzmarktaufsicht (FMA) Otto-Wagner-Platz 5 A-1090 Wien.

Nel caso di necessità di ricevere informazioni sulla propria posizione assicurativa, o di segnalazioni di disservizi, il *Contraente* potrà inoltre rivolgersi direttamente alla Società chiamando il numero verde



18 – Informativa in corso di contratto

Con cadenza annuale, entro sessanta giorni dalla data prevista nelle condizioni polizza per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, la Società invia al *Contraente* l'estratto conto annuale della posizione assicurativa.

L'estratto conto indicherà il premio versato e fornirà il dettaglio della rivalutazione spettante sulla rendita, nonché l'ammontare della rendita rivalutata da corrispondere nell'anno seguente.

E) – PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, sesso ed età dell'Assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- A. il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente (*tasso d'interesse tecnico*);
- B. una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4,00%. La misura della rivalutazione delle prestazioni è ottenuta scorpendo il tasso di interesse tecnico già riconosciuto nel calcolo della prestazione assicurata iniziale (rendita vitalizia iniziale).

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l'Impresa è tenuta a corrispondere in base alle condizioni di assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'Impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rendimento minimo garantito: 2,00% (tasso d'interesse tecnico già riconosciuto nel calcolo della prestazione assicurativa iniziale)
- Età dell'Assicurato: 60 anni
- Sesso dell'Assicurato: Maschio
- Premio unico: Euro 100.000,00
- Data di decorrenza: 01/06/2011

Anni Trascorsi (1)	Valore della rendita annua assicurata (2)	Capitale in caso di morte (3)
1	4.086,96	95.913,04
2	4.086,96	91.826,08
3	4.086,96	87.739,12
4	4.086,96	83.652,16
5	4.086,96	79.565,20
6	4.086,96	75.478,24
7	4.086,96	71.391,28
8	4.086,96	67.304,32
9	4.086,96	63.217,36
10	4.086,96	59.130,40
11	4.086,96	55.043,44
12	4.086,96	50.956,48
13	4.086,96	46.869,52
14	4.086,96	42.782,56
15	4.086,96	38.695,60
16	4.086,96	34.608,64
17	4.086,96	30.521,68
18	4.086,96	26.434,72
19	4.086,96	22.347,76
20	4.086,96	18.260,80
21	4.086,96	14.173,84
22	4.086,96	10.086,88
23	4.086,96	5.999,92
24	4.086,96	1.912,96
25	4.086,96	0

(1) La rendita è pagabile vita natural durante dell'Assicurato (ipotesi di sviluppo 25 anni).

(2) Valore della rendita annua pagabile in rate mensili posticipate, ciascuna pari ad un dodicesimo della rendita annua.

(3) In caso di morte dell'Assicurato durante il periodo di godimento della rendita viene rimborsato il premio residuo, cioè la differenza fra il premio unico versato e la somma delle rate di rendita già erogate.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 3,25% (costituito dalla quota di utile, accreditata annualmente e riconosciuta negli ultimi due esercizi, e dal tasso tecnico previsto dalla tariffa 2,00% , già riconosciuto nel calcolo del premio)
- Età dell'Assicurato: 60 anni
- Sesso dell'Assicurato: Maschio
- Premio unico: Euro 100.000,00
- Data di decorrenza: 01/06/2011

Anni Trascorsi (1)	Valore della rendita annua assicurata (2)	Capitale in caso di morte (3)
1	4086,96	95.913,04
2	4138,05	91.826,08
3	4189,77	87.739,12
4	4242,14	83.652,16
5	4295,17	79.565,20
6	4348,86	75.478,24
7	4403,22	71.391,28
8	4458,26	67.304,32
9	4513,99	63.217,36
10	4570,42	59.130,40
11	4627,55	55.043,44
12	4685,39	50.956,48
13	4743,96	46.869,52
14	4803,26	42.782,56
15	4863,30	38.695,60
16	4924,09	34.608,64
17	4985,64	30.521,68
18	5047,96	26.434,72
19	5111,06	22.347,76
20	5174,95	18.260,80
21	5239,63	14.173,84
22	5305,13	10.086,88
23	5371,44	5.999,92
24	5438,59	1.912,96
25	5506,57	0

- (1) La rendita è pagabile vita natural durante dell'Assicurato (ipotesi di sviluppo 25 anni).
- (2) Valore della rendita annua pagabile in rate mensili posticipate, ciascuna pari ad un dodicesimo della rendita annua.
- (3) In caso di morte dell'Assicurato durante il periodo di godimento della rendita viene rimborsato il premio residuo, cioè la differenza fra il premio unico versato e la somma delle rate di rendita già erogate al netto delle quote di rivalutazione derivanti dalla partecipazione agli utili.

Rendita Bonus

Una forma alternativa di impiego degli utili durante il periodo di erogazione della rendita è rappresentata dalla Rendita Bonus, che si aggiunge alla rendita iniziale dell'assicurazione principale. Nell'ipotesi di tasso di rendimento finanziario costante del 3,25% (in linea con il rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP pari al 4,00%) la Rendita Bonus è costante ed è pari ad Euro 60,54 mensili (corrispondenti a una Rendita Bonus annua di Euro 726,48 annui). Pertanto l'Assicurato riceverà una rendita di Euro 401,12 = (60,54 + 340,58) pagabile 12 volte l'anno, corrispondente ad una rendita annua pari a Euro 4.813,44.

Le prestazioni indicate nelle tabelle e la Rendita Bonus sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

NON VENGONO RILASCIATE INFORMAZIONI A PERSONE DIVERSE DAL CONTRAENTE

* * * * *

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Generale

Paolo Masci



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Pensione subito

Contratto di assicurazione di rendita vitalizia immediata a premio unico rivalutabile durante l'erogazione per mezzo di partecipazione agli utili e con garanzia del capitale residuo in caso di morte dell'Assicurato durante il godimento della rendita
(Tariffa AR/2011 • CGA mod. 13A – ed. 05/2011)

PREMESSA

Il contratto è disciplinato esclusivamente:

- dalle *Condizioni generali* di assicurazione nonché, se allegate, dalle *condizioni particolari e/o aggiuntive*;
- da quanto stabilito nella *polizza*, compresi allegati e appendici;
- dalle disposizioni di legge in materia.

PARTE I – PRESTAZIONI ASSICURATIVE

ARTICOLO 1 - Prestazione assicurata

1.1 – Prestazione principale

Con il versamento di un premio unico da parte del Contraente, la *Società* si obbliga a corrispondere alle date stabilite, sempreché l'*Assicurato* sia in vita, una *rendita vitalizia immediata* rivalutabile annualmente il cui importo è indicato nella *polizza*. In caso di decesso dell'*Assicurato*, la *Società* liquida al *Beneficiario* il premio residuo risultante dalla differenza fra il premio unico versato e la somma delle rate di rendita già erogate al netto delle quote di rivalutazione eventualmente riconosciute.

La rendita vitalizia immediata è liquidabile in rate mensili posticipate.

La durata del contratto è pari al periodo che intercorre tra la data di decorrenza e quella della morte dell'*Assicurato*.

1.2 – Scelte possibili alla sottoscrizione del contratto

Alla data di sottoscrizione del contratto il Contraente può scegliere, come alternativa di partecipazione agli utili della *Società*, una Rendita Bonus aggiuntiva alla rendita vitalizia iniziale dell'assicurazione principale secondo quanto indicato al successivo articolo 12.3.

ARTICOLO 2 - Erogazione della rendita (prestazione principale)

La *rendita vitalizia* viene corrisposta nella rateazione indicata nella *polizza* e **non può essere riscattata durante il periodo di erogazione.**

2.1 - Rivalutazione della rendita durante l'erogazione

Durante la fase di erogazione, la *rendita vitalizia* iniziale dell'assicurazione principale si rivaluta annualmente secondo le disposizioni dell'articolo 12. In alternativa alla rivalutazione annuale della rendita, alla data di sottoscrizione del contratto il Contraente può scegliere una Rendita Bonus aggiuntiva alla rendita vitalizia iniziale dell'assicurazione principale secondo quanto indicato al successivo articolo 12.3.

2.2 – Decesso dell'Assicurato durante l'erogazione

Qualora l'assicurazione preveda la *garanzia di rimborso del premio residuo in caso di decesso dell'Assicurato durante l'erogazione della rendita*, in caso di decesso dell'*Assicurato*, il pagamento della rendita si estingue e la *Società* rimborsa ai *Beneficiari* il premio residuo risultante dalla differenza fra il premio unico versato e la somma delle rate di rendita già erogate al netto delle quote di rivalutazione eventualmente riconosciute.

PARTE II – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

ARTICOLO 3 - Conclusione del contratto

Il contratto si considera concluso nel momento in cui la *Società* rilascia la *polizza* al *Contraente* ovvero gli comunica per iscritto il proprio assenso alla *proposta di assicurazione*.

Quale momento di conclusione deve intendersi:

- a) la data apposta sulla *polizza* corrispondente al giorno in cui la stessa è stata consegnata nelle mani del *Contraente*;
- b) in caso di rimessa postale della *polizza*, la data di ricevimento del plico raccomandato contenente la *polizza* medesima, apposta sull'”Avviso di ricevimento”.

3.1 - Entrata in vigore dell'assicurazione (Decorrenza delle coperture assicurative)

A condizione che sia stato effettuato il versamento del *premio*, l'assicurazione entra in vigore:

- alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso; ovvero
- alle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella *polizza*, qualora questo sia successivo alla data della conclusione.

Se il versamento del *premio* viene effettuato dopo tali date l'assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento.

Ove il pagamento del *premio* avvenga con assegno bancario o circolare oppure mediante bonifico ed il medesimo non vada a buon fine, il contratto stesso si intenderà come mai perfezionato e privo di qualsiasi effetto.

Sono fatti salvi gli eventuali periodi di carenza previsti dalle *Condizioni* di assicurazione.

ARTICOLO 4 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del *Contraente* e dell'*Assicurato* devono essere veritiere, esatte e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la *Società* non avrebbe dato il suo consenso all'assunzione del rischio, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la *Società* stessa:

- a) quando esiste dolo o colpa grave, ha diritto:
 - di contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
 - di rifiutare, in caso di *sinistro* e in ogni tempo, qualsiasi pagamento;
- b) quando non esiste dolo o colpa grave, ha diritto:
 - di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
 - di ridurre, in caso di *sinistro* e in ogni tempo, le prestazioni in relazione al maggior rischio accertato.

Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o dalla sua riattivazione, il contratto non è contestabile per dichiarazioni inesatte o per reticenze del *Contraente* o dell'*Assicurato*, salvo il caso di dolo o colpa grave.

L'inesatta indicazione dell'età dell'*Assicurato* comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute dalla Società.

ARTICOLO 5 - Diritto di recesso

Il *Contraente* può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso.

La comunicazione del recesso deve essere inviata, a mezzo raccomandata, alla:

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG

• Direzione per l'Italia - Servizio Clienti • Via Cristoforo Colombo 112 • I-00147 Roma.

Il recesso libera entrambe le Parti dalle obbligazioni discendenti dal contratto con effetto dalle ore 24 del giorno di spedizione, quale risulta dal timbro postale di invio della relativa comunicazione.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la *Società* rimborsa al *Contraente* il *premio* pagato riservandosi il diritto di recuperare:

- l'eventuale imposta gravante sulle assicurazioni complementari;
- la frazione di *premio* relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto;
- l'eventuale rate di rendita già pagate;
- le spese sostenute per l'emissione della polizza, quantificate in Euro 30,00.

PARTE III – PREMI

ARTICOLO 6 - Pagamento del premio

L'assicurazione viene prestata dietro pagamento di un *premio* unico indicato nella *polizza*.

L'età all'ingresso dell'Assicurato non può essere inferiore a 18 anni, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla Compagnia, né superiore ad 80 anni.

Il *premio* si calcola in base alla tariffa, al sesso e all'età dell'Assicurato. L'età assicurativa è la risultante della differenza fra l'anno in cui ha inizio il contratto e l'anno di nascita dell'Assicurato.

In caso di rischi che la *Società* consideri gravosi, la stessa può richiedere l'applicazione di sovrappremi o *condizioni particolari*.

6.1 - Luogo e modalità del pagamento

Il premio unico dovuto alla conclusione del contratto deve essere pagato per mezzo di bonifico bancario su un conto della *Società* ovvero per mezzo di assegno bancario o circolare, tratto o emesso all'ordine di

WIENER STÄDTISCHE AG

barrato e reso non trasferibile, consegnato, per l'inoltro alla *Società*, all'Agenzia presso la quale è stato stipulato il contratto ovvero inviato direttamente alla *Società*. **La Società non risponde in nessun caso di assegni emessi a favore di un beneficiario diverso da "WIENER STÄDTISCHE AG" né di pagamenti effettuati con mezzi diversi, senza preventivo benestare, dall'assegno bancario o circolare o dal bonifico.**

Il pagamento si intende effettuato alla data di ricevimento da parte della *Società* della comunicazione di accredito o del titolo, salvo il buon fine degli stessi.

PARTE IV – PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 7 – Beneficiari

Il *Contraente* designa il *Beneficiario* e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione del *Beneficiario* non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il *Contraente* e il *Beneficiario* abbiano dichiarato per iscritto alla *Società*, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del *Contraente*;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il *Beneficiario* abbia comunicato per iscritto alla *Società* di volersi avvalere del beneficio.

La designazione del *Beneficiario* e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla *Società* o fatte per testamento.

ARTICOLO 8 - Pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti della *Società* debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto.

Le rendite vitalizie vengono pagate alle ricorrenze previste dietro esibizione, su richiesta della Società, di un valido documento comprovante l'esistenza in vita dell'Assicurato. Più precisamente, qualora la modalità di corresponsione della rendita preveda l'accredito diretto in un c/c, ad ogni anniversario della polizza deve essere prodotto un certificato di esistenza in vita dell'Assicurato con data di emissione non superiore ai tre mesi.

Per i pagamenti della prestazione in caso di morte dell'Assicurato la richiesta da parte degli aventi diritto deve essere accompagnata dai documenti di seguito indicati.

Documentazione	Causa di scioglimento
	Morte
Originale di Polizza ed eventuali appendici	SI
Documento di identità e codice fiscale del Beneficiario/Contraente	SI
Certificato di esistenza in vita del Beneficiario	SI
Certificato di morte dell'Assicurato (entro 60 giorni dall'evento)	SI
Relazione medica sulle cause del decesso dell'Assicurato	SI
Atto notorio di successione per l'individuazione degli aventi diritto	SI
Eventuale copia del testamento pubblicato	SI
Decreto del Giudice Tutelare se l'avente diritto è persona minore o incapace	SI

Nel caso in cui la polizza risulti vincolata (oppure costituita in pegno), la domanda di ottenimento della prestazione, oltre che dall'avente diritto (*Contraente* o *Beneficiario*), dovrà essere sottoscritta anche dal soggetto vincolatario che indicherà l'entità della sua pretesa sulla polizza ovvero, essendo cessate le ragioni di vincolo o pegno, il suo espresso consenso all'integrale liquidazione delle prestazioni in favore del *Contraente* o *Beneficiario*. Nei casi in cui l'originale di polizza (e/o relative appendici) non sia più disponibile, l'avente diritto dovrà presentare l'originale della denuncia di smarrimento presentata all'Autorità Giudiziaria.

La Società si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.

Per i pagamenti conseguenti al decesso deve essere inoltre consegnata ogni ulteriore documentazione di carattere sanitario, amministrativo o giudiziario necessaria per verificare l'esattezza e la completezza delle dichiarazioni del *Contraente* e dell'*Assicurato* relative alle circostanze che hanno influito sulla valutazione del rischio.

In ogni caso, verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la *Società* mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari/aventi diritto.

Ogni pagamento viene effettuato presso le sedi della *Società* a ciò autorizzate.

La richiesta della prestazione assicurata deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata alla Società:

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG

• Direzione per l'Italia - Servizio Clienti • Via Cristoforo Colombo 112 • I-00147 Roma.

ARTICOLO 9 - Imposte e tasse

Le imposte e le tasse relative al contratto sono a carico del *Contraente* o dei *Beneficiari* o degli aventi diritto.

ARTICOLO 10 - Valuta contrattuale

Il contratto è stipulato in Euro.

ARTICOLO 11 – Giurisdizione

Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio del *Contraente*.

PARTE V – RIVALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE

ARTICOLO 12 - Partecipazione agli utili

Le assicurazioni per il caso di vita e le assicurazioni di *rendita* consistono generalmente in contratti assicurativi di

lunga durata. Per assicurare il riconoscimento della prestazione per l'intera *durata contrattuale*, i premi vengono calcolati sulla base di stime prudenziali. Tali stime riguardano soprattutto i redditi da capitale (interessi) e la mortalità. Il calcolo prudente dei premi produce regolarmente eccedenze.

Il Contraente usufruisce delle eccedenze realizzate, mediante la partecipazione agli utili della Società. La ripartizione delle eccedenze avviene mediante classi di utile e, all'interno di queste, mediante classi di attribuzione dei contratti in cui sono raggruppati tutti i contratti assicurativi dello stesso tipo. La classe di utile e la classe di attribuzione vevoli per un determinato contratto sono indicate nella polizza.

12.1 – Riconoscimento dell'utile

Le quote di utile vengono accreditate annualmente il 31 dicembre. Il primo accredito avviene, per le assicurazioni a *premio* unico, il 31 dicembre del secondo anno assicurativo.

L'ammontare della quota di utile è deliberato dagli Organi della *Società*; il diritto alla quota di utile scaturisce da tali delibere e rimane definitivamente acquisito.

La partecipazione agli utili effettivamente riconosciuta dipende unicamente dalle eccedenze realizzate durante la vita del contratto. La misura della quota di utile è pubblicata nella Relazione al bilancio d'esercizio della Società.

12.2 – Rivalutazione della rendita vitalizia garantita iniziale nella fase di erogazione

Poiché il contratto da diritto al pagamento di una *rendita* periodica, esso rientra automaticamente nell'apposita classe di utile. La partecipazione agli utili accresce la *rendita* in corso di erogazione. La rivalutazione della rendita avviene per la prima volta nel secondo anno di erogazione della *rendita* periodica. Le quote di utile vengono accreditate annualmente il 31 dicembre.

L'ammontare della quota di utile annuo da attribuire ai contratti è deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società. Il diritto alla quota di utile scaturisce da tali delibere e rimane definitivamente acquisito. Dalla quota di utile deliberata annualmente deve essere opportunamente detratto il tasso annuo di interesse garantito (tasso di interesse tecnico) già ricompreso nel calcolo del premio unico. Il tasso annuo di interesse garantito, secondo le disposizioni della legge austriaca sull'esercizio delle assicurazioni (VAG) valide al momento della conclusione del presente contratto, è del 2,00%.

12.3 - Rendita Bonus

La *Rendita Bonus*, richiesta al momento della sottoscrizione del modulo di proposta, rappresenta una forma alternativa di impiego degli utili durante il periodo di erogazione della *rendita* prevista da determinate tariffe.

La *Rendita Bonus*, che si aggiunge alla *rendita vitalizia iniziale* dell'assicurazione principale, viene finanziata con l'anticipazione di parte degli utili previsti per il futuro. Conseguentemente gli aumenti periodici prodotti dalla partecipazione agli utili si riducono della misura necessaria per il finanziamento della *Rendita Bonus*.

Se la quota annuale di partecipazione agli utili supera il livello necessario per finanziare la *Rendita Bonus*, la parte eccedente viene utilizzata come *premio* unico per una rendita aggiuntiva dal momento dell'accredito degli utili. La percentuale di aumento della rendita aggiuntiva viene pubblicato nella Relazione di bilancio della *Società*. Anche queste rendite aggiuntive contengono una quota della *Rendita Bonus*.

Se la quota annuale di utili scende al di sotto del livello necessario per finanziare la *Rendita Bonus*, la *Rendita Bonus* nonché le rendite aggiuntive vengono decurtate secondo principi di matematica assicurativa autorizzati dall'Autorità di sorveglianza del mercato assicurativo austriaco. La riduzione avviene al momento dell'accredito degli utili.

Alla *Rendita Bonus* nonché alle rendite aggiuntive, che nel tempo possono aumentare o diminuire in relazione alle quote annuali di utile, si applicano le Condizioni generali dell'assicurazione principale.

GLOSSARIO

Anno assicurativo:	periodo espresso in anni interi calcolato a partire dalla decorrenza del contratto.
Appendice:	documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.
Assicurato:	persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
Assicurazione complementare:	assicurazione facoltativa che integra le prestazioni dell'assicurazione principale.
Assicurazione principale:	assicurazione prevista dal contratto in base alla quale la Società si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre prestazioni che di conseguenza possono essere definite complementari.
Beneficiario:	persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.
Condizioni aggiuntive di assicurazione:	clausole contrattuali con le quali si intendono integrare le Condizioni generali e formano parte integrante del contratto in quanto richiamate in polizza.
Condizioni generali di assicurazione:	clausole di base previste dal contratto di assicurazione, che riguardano gli aspetti generali del contratto quali il pagamento del premio, la decorrenza, la durata. Possono essere integrate da condizioni aggiuntive e particolari.
Condizioni particolari di assicurazione:	insieme di clausole contrattuali con le quali si intendono ampliare o diminuire le clausole di base previste dalle Condizioni generali di assicurazione.
Contraente:	persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.
Contratto (di assicurazione sulla vita):	contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.
Data di decorrenza:	la data di riferimento, indicata in polizza, per il calcolo delle prestazioni contrattuali.
Durata del contratto:	periodo durante il quale il contratto è efficace.
Impresa di assicurazione:	vedi "Società".
ISVAP:	Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private di Interesse Collettivo
Malattia:	alterazione dello stato di salute dell'assicurato non dipendente da infortunio.
Polizza:	documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.
Pratica sportiva:	attività sportiva svolta a scopo ludico ricreativo.
Premio di tariffa:	corrispettivo dovuto all'Assicuratore per l'assicurazione principale e per le eventuali assicurazioni accessorie e complementari.
Premio unico:	importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Società al momento della conclusione del contratto.
Proposta di assicurazione:	documento con cui il Contraente chiede di stipulare un contratto di assicurazione in base alle caratteristiche e alla condizioni in esso indicate.
Rendita vitalizia:	rendita da corrispondersi finché l'Assicurato è in vita.
Riserva matematica:	importo che deve essere accantonato ogni anno dalla Società per fare fronte agli obblighi futuri derivanti dal contratto.

Sinistro:	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società:	la “ WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group “.
Tasso d'interesse tecnico:	il rendimento finanziario annuo impiegato nel calcolo iniziale delle prestazioni a fronte del premio versato.
T.U.I.R.:	Testo Unico dell'Imposta sui Redditi.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"

In applicazione della normativa sulla "privacy", La informiamo, come previsto dall'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato "Codice"), sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.

1 - Trattamento dei dati personali per finalità assicurative ⁽¹⁾

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (2) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (3) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.

Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (6).

Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

2 - Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti.

Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.

Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati barrando una delle caselle poste *nell'apposito riquadro "privacy" predisposto nella proposta di assicurazione.*

3 - Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati (7) dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro

conto compiti di natura tecnica od organizzativa (8); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

4 - Titolare e responsabile del trattamento

Titolare del trattamento è **WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group** con sede legale in Vienna – Schottenring 30 (Austria).

RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA: Via Vittor Pisani, 27 – 20124 Milano

DIREZIONE PER L'ITALIA: Via Cristoforo Colombo, 112 – 00147 Roma – telefono 06.510701 – fax 06.51070129.

Il Responsabile del trattamento è il Responsabile Amministrativo, domiciliato per la funzione presso la Direzione per l'Italia in Via Cristoforo Colombo, 112, Roma, e l'elenco aggiornato degli altri responsabili può essere visionato inoltrando la richiesta ai seguenti numeri tel. 06.5107011 – fax 06.51070129.

5 - Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (9).

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati, presso Wiener Städtische AG – Direzione per l'Italia, Servizio Privacy, Via Cristoforo Colombo 112 – 00147 Roma – telefono 06.510701 – fax 06.51070129, e-mail wienner@wienneritalia.com (10).

*

Sulla base di quanto sopra, Lei può esprimere il consenso - per gli specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dalla nostra Società e per gli altrettanto specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dai soggetti della "catena assicurativa" - apponendo la Sua firma in calce nell'apposito riquadro "privacy" predisposto nella proposta di assicurazione.

NOTE

- 1) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
- 2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 6, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 6, sesto e settimo trattino).
- 3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
- 4) Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
- 5) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
- 6) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
 - assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell'invito);
 - società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; (v. tuttavia anche nota 8);

- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
 - ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
 - organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati -, quali (per il ramo assicurativo interessato):
 - assicurazioni vita: Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi;
 - Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;
 - nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 - Roma), ai sensi della normativa anticiclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAI (Viale delle Province, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
L'elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui ai trattini precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.
- 7) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
 - 8) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 6, secondo trattino).
 - 9) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.
 - 10) L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.

(Pagina lasciata intenzionalmente in bianco)

Data ricevimento	Numero polizza
------------------	----------------

Agente	CAB	codice collaboratore
--------	-----	----------------------

CONTRAENTE

1	Cognome	Nome	Professione principale / attività secondaria				Sesso <input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/> f		Data di nascita GG MM AA		
Domicilio attuale (INDIRIZZO)			Località (COMUNE DI RESIDENZA)		CAP	PROV.	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA			PROV. NASCITA	
STATO CIVILE	ETA'	ATTIVITÀ ECONOMICA (LEGGE 5.7.91, n. 197)				codice fiscale/Partita IVA					
		SOTTOGRUPPO			RAMO GRUPPO						
Nr. Tel.:											

ASSICURANDO (COMPILARE SOLO SE DIVERSO DAL CONTRAENTE)

2	Cognome	Nome	Professione principale / attività secondaria				Sesso <input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/> f		Data di nascita GG MM AA		
Domicilio attuale (INDIRIZZO)			Località (COMUNE DI RESIDENZA)		CAP	PROV.	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA			PROV. NASCITA	
STATO CIVILE	ETA'	ATTIVITÀ ECONOMICA (LEGGE 5.7.91, n. 197)				codice fiscale/Partita IVA					
		SOTTOGRUPPO			RAMO GRUPPO						

BENEFICIARI

in CASO DI MORTE: (nome, cognome, data di nascita)	in CASO DI VITA: <input type="checkbox"/> l'Assicurato oppure Nominativo (cognome, nome, data di nascita)
--	---

Se non viene indicato nessun nome, il beneficiario è il Contraente. Se il Contraente coincide con l'Assicurato, in caso di morte risulteranno beneficiari gli eredi.

DATI CONTRATTUALI

ASSICURAZIONE PRINCIPALE E PRESTAZIONI				
<input type="checkbox"/> AR/2011	OPZIONI DI RENDITA MENSILE	DECORRENZA CONTRATTO	RENDITA MENSILE	PREMIO UNICO
	<input type="checkbox"/> rendita bonus	0 1		
		INIZIO PAGAMENTO RENDITA		
		0 1	€	€

QUIETANZA DI PAGAMENTO DEL PREMIO UNICO

ATTENZIONE: Il pagamento del premio unico deve avvenire:

- a mezzo assegno bancario o circolare tratto o emesso a favore di "WIENER STÄDTISCHE AG", barrato e reso NON trasferibile, da consegnarsi, per l'inoltro alla Società, all'Agenzia presso la quale viene stipulato il contratto, ovvero
- a mezzo bonifico bancario a favore di "WIENER STÄDTISCHE AG", presso CARIPARMA S.p.A. – conto corrente bancario numero **000063515396 – ABI 06230 – CAB 05054 – CIN T – IBAN IT53 T 06230 05054 000063515396.**

La Società non risponde di assegni emessi o di bonifici effettuati a favore di un ordinario diverso; non risponde altresì di pagamenti effettuati con mezzi diversi o con modalità diverse da quelle sopra descritte.

Riceviamo il seguente

assegno circolare: n. _____ emesso dalla banca: _____

assegno bancario: n. _____ tratto sulla banca: _____

copia ricevuta di avvenuto bonifico effettuato tramite banca: n. _____

numero conto: _____ di Euro _____ che si intende accettato salvo buon fine.

_____, _____
 (luogo) (data) (Timbro e firma Intermediario)

DICHIARAZIONI

Il sottoscritto Contraente ed il sottoscritto Assicurando, ciascuno per quanto di propria competenza, dichiara, ad ogni effetto di legge, che le informazioni e le risposte contenute nel presente documento, sono veritiere, precise e complete e che non ha taciuto, omesso o alterato alcuna circostanza in relazione alle domande riportate all'interno, assumendo ogni responsabilità delle risposte stesse, anche se scritte da altri; **proscioglie** dal segreto tutti i medici alle cui prestazioni sia ricorso o dovesse ricorrere sia prima che dopo la sottoscrizione delle precedenti dichiarazioni, nonché gli Ospedali, le Cliniche, le Case di Cura, Enti ed Istituti in genere, pubblici o privati, che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che lo riguardano, ai quali, anche dopo il verificarsi dell'evento, la Società ritenesse di rivolgersi, espressamente autorizzandoli ed invitandoli a rilasciare ogni relativa informazione, certificazione e documentazione. Acconsente inoltre che la Società Assicuratrice fornisca informazioni sul suo conto ad altri Enti a fini assicurativi o riassicurativi. **Dichiara, dopo averne preso visione, di accettare le Condizioni generali di assicurazione riportate nel Fascicolo Informativo Tariffa AR/2011 edizione 05/2011 che gli è stato consegnato**

In _____ il _____

Firma dell'Assicurando _____ Firma del Contraente _____

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara altresì di approvare espressamente:

- per tutti i contratti, le clausole statuenti le modalità di pagamento dei premi da parte del Contraente e dei pagamenti della Società;
- per i contratti che prevedono il rischio morte, le clausole statuenti il periodo di carenza;
- per i contratti che prevedono la garanzia complementare infortuni, le clausole statuenti le franchigie e il ricorso all'arbitrato irrituale;
- per i contratti che comprendono la garanzia complementare "Esonero pagamento premi", le clausole statuenti le franchigie e le conseguenze dell'inosservanza dei termini, delle modalità di denuncia dell'inabilità e degli adempimenti successivi.

Firma dell'Assicurando _____ Firma del Contraente _____

CLAUSOLA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DEI DATI PERSONALI

Preso atto dell'informativa ricevuta, ed ai sensi degli articoli 23 e 24 del "Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) **acconsente** al trattamento dei dati personali, sia comuni sia sensibili, che lo riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice per le finalità assicurative indicate al punto 1 della predetta informativa. Il consenso riguarda il trattamento (comprese le comunicazioni e i trasferimenti) effettuato sia dalla Società assicuratrice che dai soggetti facenti parte della "catena assicurativa" indicati sempre al punto 1 della predetta informativa.

Firma dell'Assicurando _____ Firma del Contraente _____

- Acconsente altresì al trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali di cui al punto 2 della predetta informativa
(*barrare una delle sottostanti caselle*)

SI **Acconsente** **Non acconsente** **NO**

Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

Firma dell'Assicurando _____ Firma del Contraente _____

REVOCA DELLA PROPOSTA

La presente proposta può essere revocata, finché il contratto non sia concluso, mediante comunicazione da inviarsi, a mezzo lettera raccomandata, a Wiener Städtische AG Direzione per l'Italia – Via Cristoforo Colombo 112 – 00147 Roma.

La comunicazione di revoca deve riportare il numero della proposta sottoscritta.

Le somme eventualmente pagate dal Contraente saranno restituite entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca.

RECESSO DAL CONTRATTO

Il Contraente può recedere dal contratto oggetto della presente proposta entro trenta giorni dalla sua conclusione.

La comunicazione di recesso va inviata a Wiener Städtische AG Direzione per l'Italia – Via Cristoforo Colombo 112 – 00147 Roma, a mezzo lettera raccomandata.

Il recesso ha effetto di liberare la Società e Contraente da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione, risultante dal timbro postale di invio, della relativa comunicazione.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa al Contraente il premio pagato al netto della quota relativa al rischio corso, delle tasse e delle spese sostenute per l'emissione della polizza quantificate nelle condizioni generali di assicurazione in € 30,00.



PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

AVVERTENZE IMPORTANTI RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO DI PROPOSTA

- a) Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.
- b) Prima della sottoscrizione, il soggetto di cui al punto precedente deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel Modulo di proposta.

Direzione per l'Italia: I-00147 Roma • Via Cristoforo Colombo, 112 • Tel. +39-06-5107011 • Fax +39-06-51070129



WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group AG • Iscritta al registro delle Società del Tribunale del Commercio di Vienna n. FN 333376i
• Capitale sociale interamente versato Euro 10.000.000,00 • Sede: A-1010 Vienna • Schottenring 30 • Rappresentanza Generale per l'Italia: I-20124 Milano • Via
Vittor Pisani 27 • R.E.A. Milano: 1588797/1999 • Registro Imprese Milano: 159837/1999 • Codice fiscale e Partita IVA: 12830730151

(Pagina lasciata intenzionalmente in bianco)



Il presente Fascicolo Informativo è aggiornato al 31 maggio 2011



WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group AG • Iscritta al registro delle Società del Tribunale del Commercio di Vienna n. FN 333376i • Capitale sociale interamente versato Euro 10.000.000,00 • Sede: A-1010 Vienna • Schottenring 30 • Rappresentanza Generale per l'Italia: I-20124 Milano • Via Vittor Pisani 27 • R.E.A. Milano: 1588797/1999 • Registro Imprese Milano: 159837/1999 • Codice fiscale e Partita IVA: 12830730151